



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 247 del 21 gennaio 2026

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 5
DEL 15 GENNAIO 2026**

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DI LEGGI REGIONALI

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV – I – VI – VII – VIII - XII

ALTRI PARERI RICHIESTI:

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2026)

L'anno duemilaventisei, il giorno di giovedì quindici del mese di gennaio, alle ore 14.48 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *gli Assessori Ghera, Maselli, Palazzo, Regimenti e Rinaldi.*

Sono collegati in videoconferenza: *la Vicepresidente e l'Assessore Righini.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 5

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: “Disposizioni modificative di leggi regionali”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA	dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”;
VISTA	la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
VISTA	la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO	il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO	il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA	la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO	il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
CONSIDERATO	che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA	la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2026”;
VISTA	la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;
VISTA	la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA	la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli

di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

- VISTA la proposta di legge regionale concernente: “Disposizioni modificative di leggi regionali”, che si compone di n. 10 articoli;
- DATO ATTO che le norme contenute nell’ambito della proposta di legge regionale citata non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- CONSIDERATO che l’Ufficio legislativo, con nota prot. n. 33097 del 14 gennaio 2026, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’articolo 65, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;
- VISTE la relazione illustrativa dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”, quest’ultima predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della l.r n. 11/2020,

D E L I B E R A

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale l’unità proposta di legge regionale, composta di n. 10 articoli, concernente: “Disposizioni modificative di leggi regionali”, corredata della relazione illustrativa dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet del Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Disposizioni modificative di leggi regionali”

SOMMARIO

Art. 1 *Modifica all'articolo 14 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modifiche*

Art. 2 *Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche*

Art. 3 *Autorizzazione a Cotral S.p.A. alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con il comune di Roma Capitale per la riqualificazione dell'area del parcheggio di scambio intermodale adiacente alla Stazione di Montebello*

Art. 4 *Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e successive modifiche*

Art. 5 *Modifica alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)" e successive modifiche*

Art. 6 *Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15 "Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie"*

Art. 7 *Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 "Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei" e successive modifiche*

Art. 8 *Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche*

Art. 9 *Clausola di neutralità finanziaria*

Art. 10 *Entrata in vigore*

Art. 1

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modifiche)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 4/2003, è sostituito dal seguente:

“2. La richiesta di accreditamento, prevista nel comma 1, deve essere presentata annualmente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio, fatte salve motivate esigenze assistenziali in ragione delle quali, in corso d'anno, potrà essere prevista un'ulteriore finestra temporale di massimo trenta giorni per l'acquisizione di ulteriori richieste di accreditamento, secondo i termini e le modalità che verranno fissati dal regolamento. L'istanza presentata oltre il termine fissato è ritenuta improcedibile.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 34/1997, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL), a seguito di cattura di cani randagi, può predisporre la reimmissione dei cani sul territorio di provenienza. L'ASL individua nelle associazioni di protezione presenti nel territorio, anche su specifica richiesta di quest'ultime, i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei cani liberati. La reimmissione del cane è subordinata all'accertamento, da parte dell'ASL, della presenza dei dovuti trattamenti sanitari e dei preventivi interventi di sterilizzazione. Il cane reimpresso è identificato come cane di quartiere.”.

Art. 3

(Autorizzazione a Cotral S.p.A. alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con il comune di Roma Capitale per la riqualificazione dell'area del parcheggio di scambio intermodale adiacente alla Stazione di Montebello)

1. Al fine di promuovere l'intermodalità e agevolare gli spostamenti nell'ambito dei servizi ferroviari e del trasporto pubblico locale di competenza regionale, Cotral S.p.A. è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d'intesa con il Comune di Roma Capitale per la realizzazione dell'intervento di pubblica utilità volto a riqualificare l'area del parcheggio di scambio localizzato lungo la via Flaminia e adiacente alla Stazione di Montebello della linea ferroviaria "Roma-Civita Castellana-Viterbo", e consentire la fruizione in sicurezza del parcheggio medesimo.

2. Per la realizzazione dell'intervento previsto nel comma 1, Cotral S.p.A. provvede con risorse finanziarie proprie, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche)

1. All’articolo 4 della l.r. 30/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d ter) del comma 1, è aggiunta la seguente:

“d quater) di navetta turistica;”;

b) dopo il comma 5 ter, sono inseriti i seguenti:

“5 ter 1. Ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 9 ottobre 2015 n. 193 (Regolamento recante norme relative all’individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all’accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della “navetta turistica”) e successive modifiche, sono definiti servizi di navetta turistica, quelli svolti con veicoli atipici alimentati con motore elettrico isolato, finalizzati esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, con passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo.

5 ter 2. Il servizio di navetta turistica avviene su itinerari predefiniti autorizzati dall’ente proprietario della strada, nel rispetto dei requisiti individuati dal d.m. 193/2015, nonché dei criteri e delle modalità definiti dal predetto ente.”.

Art. 5

(Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)" e successive modifiche)

1. L'articolo 6 della l.r. 5/2013, è abrogato.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15 "Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie")

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 15/2025, sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Per le nuove richieste di concessione di piccole derivazioni o modifica o rinnovo di quelle esistenti, ove il richiedente presenti uno studio idrogeologico asseverato dell'areale di riferimento, che attesti, sulla base dell'analisi dell'impatto causato dal prelievo e del valore ambientale del corpo idrico medesimo, che il prelievo proposto non alteri gli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico di competenza dei corpi idrici sotterranei, la Provincia o la Città Metropolitana di Roma Capitale rilascia una concessione temporanea a derivare della durata di due anni, previa verifica della compatibilità ambientale della derivazione alle Direttive emanate dalla competente Autorità di bacino. La concessione temporanea è rinnovabile.

4 ter. La Provincia o la Città Metropolitana di Roma Capitale, con il rilascio della concessione temporanea, prescrive obbligatoriamente il monitoraggio costante dello stato quantitativo del corpo idrico mediante l'installazione, a cura e spese del richiedente, di sistemi di misurazione dei livelli piezometrici. I dati del monitoraggio sono comunicati semestralmente all'Autorità concedente, la quale, ove ravvisi gravi rischi per l'equilibrio idrico, sospende l'autorizzazione a derivare con effetto immediato con contestuale comunicazione alla competente Autorità di bacino.

4 quater. Ai fini della razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche, per assicurare un consumo idrico sostenibile e il risparmio idrico, per le nuove richieste di concessione di piccole derivazioni o modifica o rinnovo di quelle esistenti, nelle aree comprese nel territorio di competenza del Consorzio unico per lo sviluppo industriale, costituito ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, le suddette richieste, ove esistono le infrastrutture consortili, potranno essere presentate esclusivamente dal Consorzio unico o dai soggetti delegati alla gestione.”.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 20/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La componente fissa, quantificata ai sensi dell’articolo 8, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell’uso dell’acqua pubblica e successive modifiche, in coerenza con l’articolo 12, comma 1 septies, del d.lgs. 79/1999, è pari a trentasette euro per ogni kilowatt di potenza nominale media annua di concessione per ogni annualità ed è aggiornata, con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all’anno in cui è stato applicato l’ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.”;

2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. La prima rata della componente fissa del canone prevista nel comma 2 è corrisposta entro il 30 settembre e la seconda rata entro il 31 dicembre di ogni anno;

4 ter. La componente variabile del canone di concessione previsto nel comma 3 è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il canone.”.

b) al comma 5 dell’articolo 23, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: “ed è aggiornato”, sono aggiunte le seguenti: “, con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno,”;

2) alla fine, sono aggiunte le seguenti: “La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all’anno in cui è stato applicato l’ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.”.

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 53/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 bis dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “2 bis. La Regione contribuisce alla realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica nonché degli impianti pubblici di irrigazione previsti nell’articolo 4, comma 1, lettera a) e a bis), dichiarati di preminente interesse regionale, mediante affidamento ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 34, sulla base di convenzioni di gestione stipulate ai sensi dell’articolo 35.”;
- b) la rubrica del Capo VII è sostituita dalla seguente: “Affidamento ai consorzi di bonifica della realizzazione e manutenzione delle opere di difesa del suolo”;
- c) all’articolo 34:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Regione e le Province, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ai sensi della presente legge, provvedono mediante affidamento ai consorzi di bonifica, secondo le modalità previste dall'articolo 35, alla realizzazione e manutenzione delle seguenti opere, impianti ed attività inerenti alla difesa del suolo:
 - a) opere e impianti di bonifica e di irrigazione previsti nell’articolo 8, comma 1 lettera a bis);
 - b) opere idrauliche previste nell’articolo 9 comma 1 lettera a);
 - c) manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, previsti nell’articolo 9, comma 1, lettera d), per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ai sensi dell'articolo 31;
 - d) servizio di piena previsto nell’articolo 9, comma 1, lettera d), organizzato ai sensi dell'articolo 38.”;
 - 2) il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. I consorzi di bonifica provvedono altresì, con oneri a carico della contribuenza che ne trae beneficio, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione previsti nell’articolo 9, comma 1, lettera b), non ricomprese tra quelle dichiarate di preminente interesse regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e a bis).”.

Art. 9

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Proposta di legge regionale concernente:

“DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DI LEGGI REGIONALI”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge in oggetto, che si compone di n. 10 articoli, reca disposizioni modificative di leggi regionali.

In particolare, **l'articolo 1** prevede la sostituzione del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. n. 4/2003 (*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*) e successive modifiche, concernente il procedimento di rilascio del titolo di accreditamento istituzionale. L'attuale formulazione del citato art. 14, rubricato “Accreditamento”, prevede una finestra temporale dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno per la presentazione delle istanze di accreditamento da parte dei privati autorizzati interessati ad erogare prestazioni con onere a carico del SSR. Prevede, inoltre, che l'istanza presentata oltre tale termine sarà ritenuta improcedibile. La modifica normativa intende introdurre la facoltà per l'Amministrazione di prevedere, in corso d'anno, un'ulteriore finestra temporale di massimo 30 giorni, che permetta di acquisire altre istanze di accreditamento (relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a modificazioni soggettive delle strutture private accreditate, a revoca dei titoli ad uno o più erogatori privati, alla mancata copertura del fabbisogno rilevato, ecc.), al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute, tra i quali l'abbattimento delle liste d'attesa, a tutela del diritto alla salute dei cittadini.

L'articolo 2 modifica la l.r. n. 34/1997 (*Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*) e successive modifiche, permettendo alle Aziende Sanitarie Locali, in caso di cattura di cani randagi, di reimmettere i cani nel territorio di provenienza attraverso l'affidamento ad associazioni di protezione. La reimmissione dei cani è subordinata all'accertamento, da parte dell'ASL, della presenza dei dovuti trattamenti sanitari e contribuirebbe a togliere cani dai canili, con conseguente risparmio per le casse comunali oltre che migliorare la salute fisica e mentale dell'animale.

L'articolo 3 – che, di fatto, rappresenta l'unico articolo che non contiene disposizioni modificative di leggi regionali – autorizza la società Cotral S.p.A. a stipulare un apposito protocollo d'intesa con il Comune di Roma Capitale per la realizzazione, con risorse finanziarie proprie, dell'intervento di pubblica utilità volto a riqualificare l'area del parcheggio di scambio localizzato lungo la via Flaminia e adiacente alla Stazione di Montebello della linea ferroviaria “Roma-Civita Castellana-Viterbo”, e consentire la fruizione in sicurezza del parcheggio medesimo. L'intervento rientra nell'ambito delle misure finalizzate a promuovere l'intermodalità e agevolare gli spostamenti nell'ambito dei servizi ferroviari e del trasporto pubblico locale di competenza regionale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 4 della l.r. n. 30/1998 (*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*) e successive modifiche, al fine di inserire nella classificazione dei servizi di trasporto pubblico su strada anche le navette turistiche alimentate da motore elettrico, destinate al solo trasporto su strada per interessi turistico – ricreativi nonché a disciplinare le modalità di svolgimento del servizio.

L'articolo 5 prevede l'abrogazione dell'articolo 6 della l.r. n. 5/2013 (*Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)*) e successive modifiche, con riferimento all'Osservatorio sul gioco di azzardo patologico. Tale modifica normativa si rende necessaria in quanto le funzioni del citato osservatorio sono assorbite dall'Osservatorio sulle dipendenze istituito di recente con

l'articolo 2 della l.r. n. 5/2025 (Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze).

L'articolo 6 apporta alcune modifiche all'articolo 22 della l.r. n. 15/2025, concernente il riconoscimento del diritto ai proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi, di utilizzare le acque sotterranee demaniali per le piccole derivazioni, stabilendo:

- a) la possibilità per le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale di rilasciare concessioni temporanee alla derivazione delle acque a seguito di richiesta da parte dell'interessato corredata da uno studio idrogeologico asseverato che attesti l'impatto sul corpo idrico causato dal prelievo, nel rispetto del Piano di Gestione del distretto idrografico;
- b) l'introduzione dell'obbligo di monitoraggio dello stato quantitativo del corpo idrico oggetto di emungimento;
- c) l'introduzione, ai fini della sostenibilità ambientale e del risparmio idrico, della centralizzazione, all'interno delle aree consortili fornite di infrastrutture adeguate, delle concessioni idriche in capo al Consorzio Industriale.

L'articolo 7 modifica la l.r. n. 20/2023 (*Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei*) e successive modifiche. In particolare, si prevede l'adeguamento della tariffa della componente fissa del canone di concessione di cui all'art. 22 della legge regionale citata ed è inserita la specifica legata alla modalità di aggiornamento del canone predetto. Ciò al fine di chiarire, in modo inequivocabile, le modalità di calcolo dell'adeguamento previsto dalle norme vigenti in materia. La suddetta specifica è prevista, altresì, anche con riferimento all'aggiornamento del canone aggiuntivo di cui all'art. 23 della l.r. n. 20/2023, da effettuarsi con deliberazione della Giunta regionale, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

L'articolo 8 apporta modifiche alla l.r. n. 53/1998 (*Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183*) e successive modifiche, chiarendo in maniera più puntuale – anche a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 11 della l.r. n. 19/2024 – quali debbano essere le funzioni della Regione in merito alla realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica nonché degli impianti pubblici di irrigazione, dichiarati di preminente interesse regionale, la cui gestione è affidata, sulla base di apposite convenzioni, ai consorzi di bonifica, ai sensi degli artt. 34 e 35 della citata legge regionale. La medesima chiarificazione è effettuata anche in riferimento alle funzioni delle province relativamente alle opere di difesa del suolo.

L'articolo 9 introduce la clausola di neutralità finanziaria in quanto, dalle norme predette non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 10, infine, è relativo all'entrata in vigore della legge.

L'Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e
sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”



Proposta di legge regionale concernente: “Disposizioni modificative di leggi regionali”.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La proposta di legge in oggetto, che si compone di 10 articoli (compresa l’entrata in vigore), contiene norme modificative di leggi regionali, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 3.

In particolare, **l’articolo 1** prevede la sostituzione del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. n. 4/2003 (*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*) e successive modifiche, concernente il procedimento di rilascio del titolo di accreditamento istituzionale. L’attuale formulazione del citato art. 14, rubricato “Accreditamento”, prevede una finestra temporale dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno per la presentazione delle istanze di accreditamento da parte dei privati autorizzati interessati ad erogare prestazioni con onere a carico del SSR. Prevede, inoltre, che l’istanza presentata oltre tale termine sarà ritenuta improcedibile. La modifica normativa intende introdurre la facoltà per l’Amministrazione di prevedere, in corso d’anno, un’ulteriore finestra temporale di massimo 30 giorni, che permetta di acquisire altre istanze di accreditamento, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute, tra i quali l’abbattimento delle liste d’attesa, a tutela del diritto alla salute dei cittadini.

L’articolo 2 modifica la l.r. n. 34/1997 (*Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*) e successive modifiche, permettendo alle Aziende Sanitarie Locali, in caso di cattura di cani randagi, di reimmettere i cani nel territorio di provenienza attraverso l’affidamento ad associazioni di protezione. La reimmissione dei cani è subordinata all’accertamento, da parte dell’ASL, della presenza dei dovuti trattamenti sanitari e contribuirebbe a togliere cani dai canili, con conseguente risparmio per le casse comunali oltre che migliorare la salute fisica e mentale dell’animale.

L’articolo 3 – che, di fatto, rappresenta l’unico articolo che non contiene disposizioni modificative di leggi regionali – autorizza la società Cotral S.p.A. a stipulare un apposito protocollo d’intesa con il Comune di Roma Capitale per la realizzazione, con risorse finanziarie proprie, dell’intervento di pubblica utilità volto a riqualificare l’area del parcheggio di scambio localizzato lungo la via Flaminia e adiacente alla Stazione di Montebello della linea ferroviaria “Roma-Civita Castellana-Viterbo”, e consentire la fruizione in sicurezza del parcheggio medesimo. L’intervento rientra nell’ambito delle misure finalizzate a promuovere l’intermodalità e agevolare gli spostamenti nell’ambito dei servizi ferroviari e del trasporto pubblico locale di competenza regionale.

L’articolo 4 modifica l’articolo 4 della l.r. n. 30/1998 (*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*) e successive modifiche, al fine di inserire nella classificazione dei servizi di trasporto pubblico su strada anche le navette turistiche alimentate da motore elettrico, destinate al solo trasporto su strada per interessi turistico – ricreativi nonché a disciplinare le modalità di svolgimento del servizio.

L’articolo 5 prevede l’abrogazione dell’articolo 6 della l.r. n. 5/2013 (*Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)*) e successive modifiche, con riferimento all’Osservatorio sul gioco di azzardo patologico. Tale modifica normativa si rende necessaria in quanto le funzioni del citato osservatorio sono assorbite dall’Osservatorio sulle dipendenze istituito di recente

Proposta di legge regionale concernente: “Disposizioni modificative di leggi regionali”.

con l’articolo 2 della l.r. n. 5/2025 (Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze).

L’articolo 6 apporta alcune modifiche all’articolo 22 della l.r. n. 15/2025, concernente il riconoscimento del diritto ai proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi, di utilizzare le acque sotterranee demaniali per le piccole derivazioni, stabilendo:

- a) la possibilità per le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale di rilasciare concessioni temporanee alla derivazione delle acque a seguito di richiesta da parte dell’interessato corredata da uno studio idrogeologico asseverato che attesti l’impatto sul corpo idrico causato dal prelievo, nel rispetto del Piano di Gestione del distretto idrografico.
- b) l’introduzione dell’obbligo di monitoraggio dello stato quantitativo del corpo idrico oggetto di emungimento;
- c) l’introduzione, ai fini della sostenibilità ambientale e del risparmio idrico, della centralizzazione, all’interno delle aree consortili fornite di infrastrutture adeguate, delle concessioni idriche in capo al Consorzio Industriale.

L’articolo 7 modifica la l.r. n. 20/2023 (*Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei*) e successive modifiche. In particolare, si prevede l’adeguamento della tariffa della componente fissa del canone di concessione di cui all’art. 22 della legge regionale citata ed è inserita la specifica legata alla modalità di aggiornamento del canone predetto. Ciò al fine di chiarire, in modo inequivocabile, le modalità di calcolo dell’adeguamento previsto dalle norme vigenti in materia. La suddetta specifica è prevista, altresì, anche con riferimento all’aggiornamento del canone aggiuntivo di cui all’art. 23 della l.r. n. 20/2023, da effettuarsi con deliberazione della Giunta regionale, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.

L’articolo 8 apporta modifiche alla l.r. n. 53/1998 (*Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183*) e successive modifiche, chiarendo in maniera più puntuale – anche a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 11 della l.r. n. 19/2024 – quali debbano essere le funzioni della Regione in merito alla realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica nonché degli impianti pubblici di irrigazione, dichiarati di preminente interesse regionale, la cui gestione è affidata, sulla base di apposite convenzioni, ai consorzi di bonifica, ai sensi degli artt. 34 e 35 della citata legge regionale. La medesima chiarificazione è effettuata anche in riferimento alle funzioni delle province relativamente alle opere di difesa del suolo.

L’articolo 9, infine, introduce la clausola di neutralità finanziaria in quanto, dalle norme predette non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’articolo 10 è relativo all’entrata in vigore.

Proposta di legge regionale concernente: “Disposizioni modificative di leggi regionali”.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al riguardo, è stata inserita la clausola di neutralità finanziaria (art. 9).

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al riguardo, è stata inserita la clausola di neutralità finanziaria (art. 9).

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le norme previste, infatti, modificano le leggi regionali vigenti apportando, principalmente, modifiche di tipo ordinamentale ovvero organizzatorio, senza oneri a carico del bilancio regionale (nullità finanziaria).

Per quel che concerne le disposizioni di cui all’art. 3 (*Autorizzazione a Cotral S.p.A. alla sottoscrizione del protocollo d’intesa con il comune di Roma Capitale per la riqualificazione dell’area del parcheggio di scambio intermodale adiacente alla Stazione di Montebello*), si rappresenta che all’interno della norma è stato specificato che Cotral S.p.A. provvede alla realizzazione dell’intervento con risorse finanziarie proprie, senza alcun onere a carico del bilancio regionale. Al riguardo, Cotral S.p.A. provvede mediante l’impiego di risorse finanziarie proprie, nell’ambito delle disponibilità previste dal Piano Industriale 2024-2027, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 27 giugno 2024, e in particolare coerentemente con le linee di investimento ricomprese nell’Infrastructure Development Plan, dedicate allo sviluppo, alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle infrastrutture di interscambio e dei nodi di accesso al servizio ferroviario regionale.

Il Piano Industriale individua, infatti, tra gli assi strategici di intervento, il rafforzamento dell’integrazione modale e il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità delle infrastrutture connesse all’esercizio del servizio ferroviario, includendo interventi di riqualificazione di aree funzionali ai nodi di scambio e alle stazioni, finalizzati a incrementare la sicurezza, la sostenibilità e l’efficienza complessiva del sistema di mobilità regionale. Le risorse destinate all’intervento trovano copertura nei flussi di cassa della gestione economico-finanziaria della società, come programmati nel Piano Industriale e nei correlati strumenti di programmazione economico-finanziaria, risultano già disponibili a legislazione vigente e sono utilizzate nel rispetto degli equilibri economico-finanziari di Cotral S.p.A., senza ricorso a trasferimenti, contributi o altre forme di finanziamento a carico della Regione Lazio. Dunque, la misura prevista opera in coerenza con gli atti di indirizzo e di approvazione adottati dalla Regione, senza effetti diretti o indiretti sul bilancio regionale.

Con riferimento alle modifiche di cui all’art. 7 (*Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei*), l’aggiornamento dell’importo in euro 37,00 (rispetto agli euro 30,00 previsti a legislazione vigente) della componente fissa del canone di concessione di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico da corrispondere alla Regione, non comporta un adeguamento delle entrate di cui al comma 1 dell’articolo 30, in quanto la stima delle stesse risulta già sufficientemente capiente.

Proposta di legge regionale concernente: “Disposizioni modificative di leggi regionali”.

Nel caso delle modifiche di cui all’art. 8, riferite alla l.r. n. 53/1998 (*Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183*) e successive modifiche, le stesse operano a invarianza di spesa, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale (neutralità finanziaria). Le modifiche predette, infatti, non impattano in termini di incremento del fabbisogno già coperto a valere sulle risorse stanziare nel bilancio regionale 2026-2028, nell’ambito della voce di spesa in conto capitale concernente i contributi ai consorzi di bonifica per le opere di difesa del suolo ed irrigazione di cui al programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale” (cap. U0000E44518).

➤ *Quadro di riepilogo*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>di cui parte in c/capitale</i>	-	-	-	-

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
Fondi speciali	-	-	-	-
<i>di cui parte in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-

Proposta di legge regionale concernente: “Disposizioni modificative di leggi regionali”.

Fondi statali/comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
Fondi speciali	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “*Ragioneria generale*”

Dott. MARCO MARAFINI



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Luisa Regimenti)